

N.107-1/ 2023 PU

Oggetto: richiesta di proroga del termine di deposito del piano e della proposta



TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA
SEZIONE CRISI D'IMPRESA E DELL'INSOLVENZA

Il Tribunale

Riunito in Camera di Consiglio, composto dai signori Magistrati:

- Giulio Lino Maria Giuntoli	Presidente
- Carmine Capozzi	Giudice relatore
- Giacomo Lucente	Giudice

premesso

- che con ricorso depositato in data 10.7.2023 la FRIGO VIAREGGIO SRL ha avanzato domanda di accesso al concordato preventivo con riserva di deposito del piano e della proposta; che con decreto in data 14/16.7.2023 il tribunale ha fissato termine di giorni sessanta, con decorrenza dalla data di deposito del ricorso, entro il quale la ricorrente avrebbe dovuto depositare la proposta di concordato preventivo con il piano, l'attestazione di veridicità dei dati e di fattibilità e la documentazione di cui all'art.39, co.1 e 2, e ha disposto, fra l'altro, che la debitrice depositasse ogni 30 giorni una completa relazione inerente la gestione finanziaria dell'impresa, con l'indicazione degli atti di ordinaria amministrazione compiuti e di quelli urgenti di straordinaria amministrazione eventualmente posti in essere a seguito di autorizzazione del tribunale, nonché una relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria e una nota sullo stato delle iniziative adottate (e del loro stato di avanzamento) per la regolazione dell'insolvenza in via alternativa alla liquidazione giudiziale;

- che in data 7-9-2023 la ricorrente ha presentato istanza di proroga del termine concesso per il deposito del piano e della proposta, adducendo a sostegno della richiesta: (i) che era in corso la campionatura dei crediti, anche al fine della creazione dell'apposita classe costituita dalle c.d. imprese minori; (ii) che era in corso di redazione la perizia di stima dei due beni immobili posti a base del concordato liquidatorio; (iii) che il suo amministratore era da alcuni giorni indisponibile causa infezione covid19 e lo sarebbe stato sino all'8.9.2023, come da certificazione in atti, e ciò precludeva ogni possibilità di interazione con *advisor* e *asseveratore*;

visto il parere del Commissario Giudiziale;

considerato che ostano alla proroga del termine i seguenti elementi:

- (i) la ricorrente non ha depositato la prima relazione informativa periodica, il cui termine scadeva il 9.8.2023;
- (ii) nella relazione tardivamente depositata in data 6.9.2023 sono assolutamente carenti le informazioni relative all'attività compiuta ai fini della predisposizione della proposta e del piano; che, in particolare, nulla è specificato circa l'apporto delle risorse esterne previste dall'art.84, co.4 CCII: al riguardo va considerato che nel ricorso introduttivo la debitrice ha precisato di avere cessato da mesi la propria attività d'impresa, il che faceva supporre che la ricorrente presentasse un piano di concordato di tipo liquidatorio; quest'aspetto è esplicitato nell'istanza di proroga in esame, in cui appunto si dice che è in corso la redazione delle perizie di stima degli immobili posti a base del piano liquidatorio, ma né l'istanza de qua né la relazione infor-

mativa del 6.9.2023 indicano chi (soci o terzi) dovrebbero apportare le risorse esterne; che, più in generale, nessuna allegazione specifica è presente sul contenuto del piano;

- (iii) venendo in rilievo un piano di tipo liquidatorio, è inconferente l'argomento, posto a giustificazione della richiesta di proroga, del classamento delle imprese minori (questo essendo obbligatorio soltanto nel concordato in continuità aziendale, v. art.85, co.3 CCII);

P.Q.M.

respinge l'istanza di proroga e dichiara improcedibile la domanda della ricorrente.

Si comunichi al registro delle imprese per le iscrizioni di rito.

Visto l'art.38, co.2 CCII, stante lo stato d'insolvenza della debitrice, dispone trasmettersi copia del presente provvedimento al P.M. sede per quanto di competenza.

Lucca, 12/09/2023.

Il Presidente

Giulio Lino Maria Giuntoli